



## **Titolo**

ARBITRI E UFFICIALI DI GARA - CONDOTTE VIOLENTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA – RATIO DI NORMA

## **Descrizione**

L'art. 35, comma 5, del Codice di giustizia sportiva - così come novellato nella riunione del 19 aprile 2023 del Consiglio federale (cfr. C.U. 165/A del 20 aprile 2023) - prescrive che *“I dirigenti, i soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, provocando lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sono puniti con la sanzione minima di 4 anni di inibizione”*. Il successivo comma 5-bis dispone, inoltre, che *“Le società per le quali sono tesserati i soggetti sanzionati per la condotta di cui al comma 5, rispondono per i medesimi comportamenti con la sanzione minima di due punti di penalizzazione in classifica.”*. Con tali disposizioni il Codice ha inteso affrontare la gravissima piaga della violenza nei confronti degli ufficiali di gara, prevedendo, a tal fine, un articolo specifico (Art. 35: *“Condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara”*) e inasprendo, comunque, le sanzioni rispetto a quanto in precedenza previsto. Il preesistente Codice, del resto, (art. 19, comma 4) si riferiva a categorie parzialmente diverse quali la *“condotta ingiuriosa o irriguardosa”* nei confronti degli ufficiali di gara (comma 4, lett. a)) oltre alla *“condotta violenta”* (comma 4, lett. d)) e prevedendo, soprattutto, un apparato sanzionatorio che si era rivelato insufficiente. Le profonde innovazioni del 2019 sono intervenute a séguito di molteplici episodi di aggressione nei confronti degli arbitri - in gran parte occorsi in occasione di partite dilettantistiche - che, in qualche caso, hanno assunto rilievo addirittura penalistico. Dal raffronto tra la precedente e la nuova normativa emerge la volontà repressiva dell'ordinamento verso qualsivoglia forma di violenza rivolta alla classe arbitrale, a tutela non solo dell'integrità fisica ma soprattutto della dignità del ruolo rivestito oltre che del regolare svolgimento delle competizioni calcistiche (v. anche Corte sportiva d'appello nazionale, Sez. III, n. 7/2022-2023). Tale orientamento repressivo è stato poi recentemente ribadito con il C.U. FIGC n. 165/A del 20 aprile 2023, diretto – come si legge testualmente – a porre in essere *“ulteriori azioni di contrasto agli episodi di violenza nei confronti degli arbitri”*. Con il novellato art. 35 si è giunti, dunque, ad un ulteriore inasprimento delle sanzioni a carico di chi commette atti di violenza nei confronti degli arbitri.

## **Stagione Sportiva**

2023-2024

## **Numero**

n. 26/CFA/2023-2024/B

## **Presidente**

Torsello

## **Relatore**

Torsello

## **Riferimenti normativi**

art. 35 CGS;

## **Provvedimenti**

**SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0026 CFA del 21 agosto 2023 (Presidente federale/sig. Valter Fulvi)**